

STATUTO**INDICE****Capo I****Principi fondamentali**

- Art. 1 – Il Comune
 Art. 2 – Il territorio, la sede, lo stemma
 Art. 3 – L'Albo Pretorio
 Art. 4 – I principi di azione, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

Capo II**Funzioni, compiti, programmazione e potestà regolamentare**

- Art. 5 – Le funzioni del Comune
 Art. 6 – I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
 Art. 7 – La Programmazione
 Art. 8 – Potestà regolamentare
 Art. 9 – Ambito di applicazione dei Regolamenti
 Art. 10 – Altre funzioni

Capo III**Partecipazione, procedimento amministrativo, diritti dei cittadini, azione popolare**

- Art. 11 – Principi
 Art. 12 – Informazione e diritti dei cittadini
 Art. 13 – Tutela delle situazioni giuridiche soggettive
 Art. 14 – Autocertificazione
 Art. 15 – Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi
 Art. 16 – Libere forme associative
 Art. 17 – Organismi di partecipazione
 Art. 18 – Riunioni e assemblee
 Art. 19 – Consultazioni
 Art. 20 – L'iniziativa popolare: istanze, petizioni e proposte
 Art. 21 – Referendum consultivi
 Art. 22 – Il Difensore Civico

Capo IV**Le attribuzioni degli organi**

- Art. 23 – Organi del Comune
 Art. 24 – Il Consigliere comunale: elezione carica, composizione e durata
 Art. 25 – Il Consigliere comunale: durata
 Art. 26 – Il Consigliere comunale: competenze
 Art. 27 – Programmazione dei lavori del Consigliere comunale
 Art. 28 – Gruppi consiliari
 Art. 29 – Commissioni consiliari
 Art. 30 – I Consiglieri comunali
 Art. 31 – Diritti e Poteri dei Consiglieri comunali
 Art. 32 – Regolamento interno
 Art. 33 – La Giunta Comunale
 Art. 34 – Composizione della Giunta Comunale
 Art. 35 – Elezione del Sindaco e della Giunta Comunale
 Art. 36 – La competenza della Giunta comunale
 Art. 37 – Il Sindaco: funzioni
 Art. 38 – Il Sindaco: competenze
 Art. 39 – Il Vice-Sindaco

Capo V**Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici**

- Art. 40 – Organizzazione degli uffici e del personale
 Art. 41 – Responsabilità
 Art. 42 – Patrocinio legale
 Art. 43 – Il Segretario comunale
 Art. 44 – I pareri

- Art. 45 – I servizi pubblici locali
 Art. 46 – Le Convenzioni
 Art. 47 – I Consorzi
 Art. 48 – Le Istituzioni
 Art. 49 – Azienda speciale
 Art. 50 – Revoca Azienda Speciale
 Art. 51 – Accordi di programmazione
 Art. 52 – Unione di Comuni

Capo VI**Collaborazione fra comune e provincia**

- Art. 53 – I principi di collaborazione
 Art. 54 – La collaborazione alla programmazione

Capo VII**Finanza, contabilità e controllo di gestione**

- Art. 55 – Autonomia finanziaria
 Art. 56 – Finanza locale e comunale
 Art. 57 – Demanio e patrimonio
 Art. 58 – Contabilità
 Art. 59 – Bilancio e programmazione finanziaria
 Art. 60 – Piani finanziari e mutui
 Art. 61 – Controlli di gestione
 Art. 62 – Verifica dell'efficienza ed efficacia
 Art. 63 – Conto consuntivo
 Art. 64 – Revisore del Conto
 Art. 65 – Servizio di tesoreria
 Art. 66 – Contratti

Capo VIII**Norme finali e transitorie**

- Art. 67 – Deliberazione dello Statuto
 Art. 68 – Modifiche dello Statuto
 Art. 69 – Entrata in vigore

Capo I**Principi fondamentali***Art. 1 – Il comune*

1. Il Comune è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e è sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie – Esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

5. Il Comune indirizza la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione fra i compiti di indirizzo e controllo spettante agli organi elettivi, i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale e agli uffici.

Art. 2 – Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune si estende per kmq 12,313570 La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti Voltido-Capoluogo Recorfano, Colombarolo-Frazioni Gattarolo Cappellino – borgata C. ne Strada e Gattarolo Bonserio (indicare denominazione di borgate, frazioni, agglomerati storicamente riconosciuti dalla comunità), e confinanti a: Nord: Comune di Drizzona e Piadena – Torre dé Picenardi Sud: Comuni di Solarolo Rainerio e S. Martino del Lago Est: Comuni di Piadena e di S. Giovanni in Croce Ovest: Comune di Cà d'Andrea

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la

popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.

3. La sede del Comune è fissata in Via Libertà n. 2. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Il Comune di Voldido quale segno distintivo ha un proprio stemma e un proprio gonfalone adottato ed approvato nei modi di legge. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente al Comune fatto salvo di regolamentare la concessione in uso dello stemma ad altri enti o associazioni operanti nel territorio comunale – Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono «D'azzurro alla banda ondata di argento, attraversata da un fascio di spighe di grano fruttate e fogliate al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.»

5. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare al Albo Pretorio.

6. Il Comune di Voldido ha un proprio sigillo recante lo stemma del quale ha ottenuto la concessione a norma di legge.

Art. 3 – Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio ubicato nella propria sede per la pubblicazione delle delibere dei decreti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'Albo Pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.

3. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

4. I Regolamenti comunali ed interamente esecutivi delle deliberazioni di approvazione sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi e determinare il termine iniziale per l'eventuale impugnazione.

5. Il Segretario comunale è responsabile della pubblicazione

Art. 4 – I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione.

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce garantisce la partecipazioni delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle Istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Tutela la salute, il patrimonio naturale, storico artistico, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico.

5. Promuove ed attua un organico assetto del territorio e coordina le attività commerciali al fine di incentivare lo sviluppo economico della collettività.

Capo II

Funzioni, compiti e programmazione e potestà regolamentare

Art. 5 – Le funzioni del comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precisamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo

economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. Il Comune promuove e valorizza anche a meno di contributi il pluralismo associativo di dimensione comunale aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ambientale.

Art. 6 – I compiti del comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 7 – La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, raccogliendo e valutando proposte avanzate da associazioni, enti e privati.

Art. 8 – Potestà regolamentare

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 142/90 il Comune adotta Regolamenti per l'organizzazione ed il Funzionamento delle Istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 9 – Ambito di applicazione dei regolamenti

I regolamenti di cui al comma precedente incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi e i Regolamenti Statali, Regionali e con il presente Statuto.

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale

c) non possono avere efficacia retroattiva

d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazioni espresse dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

Art. 10 – Altre funzioni

1. Ad integrazione delle funzioni elencate nei precedenti articoli, il Comune può intervenire anche su altre materie o funzioni che siano riconosciuti di utilità pubblica con atti fondamentali del Consiglio Comunale. Nei modi indicati nel comma precedente ed in conformità agli indirizzi della programmazione comunale, il Comune promuove e sostiene iniziative, attività e progetti nei comparti agricoli agro-alimentare, piccolo industriale e artigianale, turistico sportivo per l'importanza e la peculiarità che essi rivestono nell'economia complessiva del territorio.

Capo III

Partecipazione, procedimento amministrativo, diritti dei cittadini, azione popolare

Art. 11 – Principi

1. L'attività amministrativa del Comune persegue fini

determinati dalla legge e dal presente Statuto ed è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

2. Il Comune promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

3. A tali fini:

a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti, ai documenti e agli atti amministrativi;

b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;

c) valorizza le libere forme associative;

d) promuove organismi di partecipazione

Art. 12 – Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza ed entro tempi certi definiti dal Regolamento.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai documenti, agli atti, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 13 – Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive, il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, individuati o facilmente individuati, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;

b) presentare memorie scritte o documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare e di dare risposte entro 20 giorni dal ricevimento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 14 – Autocertificazione

1. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa il Comune adotta misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazioni, di atti o documenti da parte dei cittadini.

Art. 15 – Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad Enti Pubblici, a privati sono subordinati al rispetto dei criteri e delle modalità approvati nel Regolamento di cui l'art. 12 della Legge 241/90.

2. L'effettiva osservazione dei criteri e delle modalità di cui al comma precedente deve risultare dai singoli provvedimenti.

Art. 16 – Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai documenti, agli atti e ai provvedimenti amministrativi;

b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano;

3. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate da iscrivere in apposito elenco devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.

Art. 17 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:

a) per materie ed attività specifiche;

b) su base territoriale;

4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

Art. 18 – Riunioni – assemblee

1. Al fine di segnalare agli organi di governo del Comune bisogni ed esigenze della collettività comunale, ovvero anche di una sola porzione di essa, in ordine ai quali il Comune abbia titolo per intervenire, i Consigli Comunali possono indire utilizzando locali ed altri spazi a disposizione del Comune, riunioni e/o assemblee con la quale consultare la popolazione residente. Le riunioni sono aperte a tutti, le assemblee sono riservate agli invitati.

2. Analoghe riunioni e assemblee possono essere convocate anche su richiesta di almeno n. 40 elettori con l'indicazione degli argomenti da trattare, purché finalizzati ad azioni concrete riconducibili alle funzioni ovvero ai compiti istituzionali del Comune. La richiesta deve essere rivolta al Sindaco.

Art. 19 – Consultazioni

1. Il Comune può consultare ed acquisire apporti di Enti, Associazioni, studiosi, esperti e singoli cittadini.

2. La consultazione può anche avvenire sotto forma di pubblica assemblea.

3. Le modalità e i termini della consultazione possono essere stabiliti dal Regolamento.

Art. 20 – L’iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 20 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

PETIZIONI

1. I cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comune necessità.

2. Il Regolamento determina i tempi e la procedura della petizione.

PROPOSTE

1. N. 20 elettori possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 gg. successivi all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché dall’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 20 gg. dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto
- b) tributi e bilancio
- c) Espropriazioni
- d) Designazione e nomine

Art. 21 – Referendum consultivi

1. Al fine di conoscere l’opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta:

- a) del consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- b) di n. 20% cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.

3. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l’indicazione letterale del quesito.

4. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta, affinché esprima parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.

5. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.

6. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

- a) i dati anagrafici e le firme debitamente autenticate dei componenti il Comitato promotore;
- b) l’indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;

7. Entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta di referendum debbono essere depositate le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.

8. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.

9. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione di 3 esperti di cui al precedente comma 4, affinché esprima parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.

10. L’ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dai Consigli Comunali sentito il primo firmatario del comitato promotore, mediante adozione di specifica deliberazione sulla base dell’attestazione del segretario e del parere espresso dalla suddetta commissione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.

11. Non è ammesso il referendum in merito alle seguenti questioni di competenza comunale:

- a) atti inerenti alla tutela di minoranze etniche e religiose;
- b) atti relativi a rette e tariffe; imposte e tasse; eccezione fatta per l’introduzione di «tasse di scopo»
- c) bilanci preventivi e consuntivi
- d) provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di mobili, permute
- e) provvedimenti relativi al personale comunale delle Istituzioni, delle aziende speciali;
- f) provvedimenti relativi ad appalti e concessioni;
- g) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze.

12. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta o non accolta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) insufficienza del numero di firme valide;
- b) incompetenza comunale in materia;
- c) incomprendibilità o indeterminazione del quesito;
- d) recepimento con apposita deliberazione dell’oggetto del quesito.

13. Qualora il referendum sia deciso dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dal Consiglio Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto.

14. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.

15. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.

16. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’Amministrazione Comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

17. Il referendum è valido se vi ha preso parte la maggioranza dei residenti del Comune aventi diritto di voto.

18. Gli organi del Comune competenti previo pronunciamento del Consiglio Comunale, debbono deliberare in modo motivato sull’oggetto del referendum entro 30 gg. dal suo svolgimento.

19. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum in un anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum, si segue l’ordine di deposito come stabilito dal precedente comma 7.

Art. 22 – Il difensore civico

1. Il Comune può istituire con propria deliberazione la figura del Difensore Civico al fine della garanzia, dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione stessa.

2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale – a maggioranza assoluta dei componenti assegnati – tra i cittadini italiani di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto i 25 anni e non superato i 70 anni.

4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente a partire dai cinque anni precedenti. Si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.

5. Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere revocato da parte del Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati; può essere rieletto ma per non più di una volta.

6. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

7. Per le attività del Difensore Civico, il Comune mette a disposizione un ufficio opportunamente attrezzato e, almeno a tempo parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

8. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia, senza alcune formalità; il tramite tra Difensore Civico ed uffici Comunali è comunque il Segretario Comunale.

9. Il Difensore Civico presenta al Sindaco – entro il 31 gennaio di ogni anno – una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni, carenze; detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'Albo Pretorio p discussa dal Consiglio Comunale.

10. Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica stabilita dalla Giunta Municipale, dove potrebbe anche stabilire il servizio gratuito.

Capo IV

Le attribuzioni degli organi

Art. 23 – Organi del comune

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge 8 Giugno 1990 n. 142, sono:

- a) Il Consiglio Comunale;
- b) La Giunta Comunale;
- c) Il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta Comunale è organo di gestione.

4. Il Sindaco è organo monocratico – È il legale rappresentante dell'Ente – È capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 24 – Il consiglio comunale; elezioni carica composizione e durata

1. L'elezione del C.C., la sua durata, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalle Leggi.

2. La composizione del Consiglio Comunale è regolata dalle leggi.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica fino alle elezioni del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizioni dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45 comma 2 e 4 della L. 142/90, si fa riferimento al numero di consiglieri assegnati al Comune.

Art. 25 – Il consiglio comunale: poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 26 – Le competenze del consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.

a) Organizzazione istituzionale dell'Ente;

1. Statuto
2. Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
3. Convalida dei Consiglieri eletti
4. Elezione del Sindaco e della Giunta
5. Costituzione delle Commissioni consiliari consultive
6. Ammissibilità Referendum consultivi

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1. Regolamenti Comunali
2. Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
3. Istituzione e ordinamento dei tributi
4. Elezione del Difensore Civico

c) Indirizzo dell'attività:

1. programmi generali e di settore
2. relazioni previsionali e programmatiche
3. programmi di opere pubbliche e relativi piani finanziari
4. bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
5. piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi
6. pareri sulle dette materie
7. gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzioni o sottoposti a vigilanza

d) Organizzazione interna dell'Ente:

1. Organizzazione degli uffici e dei servizi
2. Disciplina dello stato giuridico del personale
3. Disciplina delle assunzioni del personale;
4. Pianta organiche e loro variazioni
5. Assunzione diretta dei pubblici servizi
6. Concessione dei pubblici servizi
7. Costituzione di Istituzioni
8. Costituzione di aziende speciali e loro statuti
9. Indirizzi operativi per le aziende e Istituzioni
10. Regolamenti di organizzazione
11. Affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione

e) Organizzazione esterna dell'Ente:

1. Le convenzioni tra Comuni, con la Provincia ed altri Enti pubblici
2. Costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma
3. La nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso altri Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

1. Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscono mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari
2. La partecipazione a società di capitali
3. La contrazione di mutui
4. L'emissione dei prestiti obbligazionari
5. Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione:

1. Conti consuntivi e verifica della efficacia ed efficienza della gestione

2. Elezione del Revisore del Conto

h) Controlli atti G.M. può individuare quali atti di competenza giuntaale devono essere sottoposti all'esame di legittimità del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 45 comma 1 legge 142/90

Art. 27 – Programmazione dei lavori del consiglio comunale

1. I lavori del Consiglio comunale sono organizzati con il metodo della programmazione

2. In ogni seduta consiliare la trattazione delle proposte di deliberazione è prioritaria

3. È tuttavia consentita la trattazione di interrogazioni, mozioni e comunicazioni nel corso della prima ora di seduta

Art. 28 – Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

2. Le comunicazioni ai Capigruppo consiliari di cui al comma 3 dell'art. 45 della legge 142/90 viene esercitato mediante avvisi di deposito nell'aula consiliare, delle deliberazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 45

Art. 29 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale – Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 30 – I consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può rispondere delle opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte;

3. I consiglieri Comunali senza giustificato motivo che non intervengono a un'intera senza sezione sono dichiarati decaduti.

4. La decadenza è pronunciata dal C.C., d'ufficio e su istanza di qualunque elettore del Comune dopo il decorso del termine di 10 gg. dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 31 – Diritti e poteri dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, Istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato – Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno il diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanza, interrogazioni e mozioni nelle forme e nei modi definiti dal Regolamento.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale; la riunione ha luogo entro 20 gg. dalla richiesta. La richiesta di convocazione deve essere compatibile come quanto previsto dal precedente art. 18.

4. Un quinto dei consiglieri assegnati al Comune può

chiedere con lettera motivata indirizzata al Segretario Comunale, indicando le relative motivazioni di fatto e di diritto, la sottoposizione al controllo di legittimità del CO.RE.CO. di qualsiasi delibera giuntaale.

5. L'entità e i tipi di indennità spettante a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni e attività sono stabiliti dalla legge.

Art. 32 – Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 33 – La giunta comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo e di amministrazione del Comune, realizza il programma di governo approvati dal Consiglio Comunale realizzando gli obiettivi da perseguire nella gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti delle stesse.

Art. 34 – Composizione della giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro Assessori.

2. Non possono far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

3. L'Ufficio di Sindaco, di Vice Sindaco e di assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di Istituzioni od anche di società dipendenti ovvero costituite dal Comune.

Art. 35 – Elezioni del sindaco e della giunta

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno, salvo l'elezione di cittadini non Consiglieri alla carica di Assessore, subito dopo la convalida degli eletti.

2. Tale elezione deve avvenire comunque entro 60 gg. dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore, depositato almeno 24 ore prima della seduta, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati – A tale fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute convocate in giorni diversi, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza o dalle dimissioni – Qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1 della legge 8 Giugno 1990; n. 142.

5. La convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano.

6. Per Consigliere anziano si intende il più anziano di età tra i Consiglieri.

7. La prima convocazione è disposta entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti o dalla data da cui si è verificata la vacanza. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal Consigliere anziano.

8. Le deliberazioni di elezione del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro 3 gg. dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizi di legittimità.

9. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

Art. 36 – Le competenze della giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei funzionari.

2. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 37 – Il sindaco: funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

Art. 38 – Il sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale oltre ad essere legale rappresentante dell'Ente:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, con facoltà di conferire responsabilità di settore.

c) designa l'Assessore destinato a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

e) indice i referendum comunali;

f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

h) cura l'osservanza dei regolamenti;

i) rilascia attestati di notorietà pubblica;

l) sospende nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento i dipendenti del Comune;

m) conlude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 38 della Legge n. 142/90.

Art. 39 – Il vice – sindaco

1. Il Vice-Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene delegato dal Sindaco.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni esecutive del Sindaco, secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco e agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Capo V

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 40 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. Compete al Consiglio Comunale con appositi atti amministrativi;

a) approvare il Regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica;

b) disciplinare l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione entro i limiti di classificazione del Comune stabiliti da leggi e regolamenti vigenti; l'accesso al rapporto d'impiego, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti relative all'esercizio dei diritti fondamentali.

2. Tali atti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari responsabili.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del codice Civile oppure di altro valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa; in ogni caso rimane riservato alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego delle cause di cessazione dello stesso e della garanzia del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

5. Il Regolamento infine prevede le modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi – Criteri di autonoma funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità – Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da esperti tecnici interni ed esterni all'Ente, dotati di adeguato titolo di studio rispetto alle materie oggetto delle prove di esame.

Art. 41 – Responsabilità

1. Per gli Amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità per gli impiegati civili dello Stato.

2. Gli amministratori e i dipendenti del Comune sono tenuti a risarcire all'amministrazione i danni derivanti da violazioni di obblighi attinenti all'esercizio delle rispettive funzioni con dolo e colpa grave.

3. Gli amministratori e i dipendenti del Comune sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende al Comune.

4. La trasgressione dei propri doveri da parte dei dipendenti configura la responsabilità disciplinare.

5. Il potere disciplinare del Comune si estrinseca nella possibilità di sanzionare amministrativamente e direttamente la responsabilità dei propri dipendenti in conformità alle disposizioni vigenti;

6. Il Tesoriere, e ogni altro agente contabile, che abbia maneggiato pubblico denaro, o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 42 – Patrocinio legale

1. Il Comune anche a tutela dei propri diritti e interessi ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un suo amministratore, del segretario comunale, o di ogni altro suo dipendente per fatti e atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assuma a proprio incarico, a condizioni che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sia dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo da un legale ad entrambi gradito.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo, con colpa grave, il Comune riceverà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 43 – Il segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali.

4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e può adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

5. Spettano inoltre al Segretario la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e, con le modalità stabilite dal Regolamento, la stipulazione dei contratti.

6. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto il medesimo deve essere rogato da un notaio designato dall'Amministrazione.

7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 44 – I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto all'Ufficio interessato nonché al responsabile della Ragioneria.

2. Tali pareri preliminari sono fatti propri dal Segretario comunale che ne risponde nei limiti delle sue competenze.

3. Il Segretario, infine, esprime il parere complessivo sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della legittimità dell'atto.

4. Il parere sulla legittimità della deliberazione deve essere espresso dal segretario anche quando è direttamente interessato, incombando solo l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione dell'oggetto.

Art. 45 – I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nella seguente forma:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche economiche o di opportunità sociali;

c) a mezzo di aziende speciali anche per la prestazione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo costituzione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di S.P.A. a prevalente capitale pubblico locale qualora il rendo opportuno, in relazione alla notorietà del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 46 – Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa stipulazione di un disciplinare tipo.

Art. 47 – I consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consorzio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 46, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.

5. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 48 – Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza;

4. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

6. L'Istituzione impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

7. Il Presidente riferisce semestralmente al Consiglio Comunale sull'attività dell'Istituzione.

Art. 49 – Azienda speciale

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale il Comune può istituire una o più Aziende Speciali, dotate di propri Statuti approvati dal Consiglio Comunale.

2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.

4. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con la Giunta Comunale.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, la composizione e le attribuzioni dei Collegi dei Revisori, le finalità e gli indirizzi dell'Azienda nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dallo Statuto dell'Azienda.

6. Il Presidente riferisce semestralmente al Consiglio Comunale sull'attività dell'Azienda Speciale.

Art. 50 – Revoca

1. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione di Aziende Speciali ed Istituzioni possono essere revocati – su proposta motivata del Sindaco, della Giunta o di 1/5 dei Consiglieri assegnati – dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

2. Il Direttore di Aziende Speciali ed Istituzioni può essere revocato dalla Giunta secondo le modalità stabilite dallo Statuto delle Aziende e dal Regolamento delle Istituzioni.

3. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono esercitare il potere di Revoca nei confronti di propri rappresentanti negli Enti, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 51 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione – L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616. determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione e dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Art. 52 – Unione di comuni

1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni vicini, appartenenti alla stessa Provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, può essere

costituita una Unione di Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2. Può anche far parte dell'Unione un solo Comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il Regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione – il Regolamento può prevedere che il Consiglio sia espressamente dei Comuni partecipanti alla Unione e ne disciplina le forme.

5. Il Regolamento dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art. 11 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142. in tal caso, qualora la legge regionale lo preveda, sarà istituito il Municipio secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 8 Giugno 1990, N. 142. Qualora non si pervenga alla fusione, l'Unione è sciolta.

7. All'unione di Comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di Comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni.

9. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'Unione di Comuni viene costituita in Comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei Comuni dell'Unione.

Capo VI

Collaborazione tra comune e provincia

Art. 53 – I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può – ove lo ritenga utile e necessario – sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 54 – La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Capo VII

Finanza e controllo di gestione

Art. 55 – Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche leggi dello Stato.

2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 56 – Finanza locale comunale

1. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica ha autonomia finanziaria fissata su certezza di risorse proprie e trasferimenti.

2. La finanza del Comune è costituita: a – imposte proprie b – addizionali compartecipazioni e imposte erariali c – tasse, diritti per servizi pubblici d – trasferimenti erariali e – trasferimenti regionali f – altre entrate proprie anche di natura patrimoniale g – risorse per investimenti h – economie di gestione i – altre entrate diverse

3. I trasferimenti erariali devono essere destinati prioritariamente a garantire i servizi locali indispensabili intendendosi come tali, quelli riferiti al mantenimento in buono stato di conservazione dei beni immobili di uso pubblico per materia e destinazione.

4. Le entrate fiscali al cui comma 2 lettera a) e b) atte a integrare la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.

5. Il Comune può determinare per i suoi servizi tariffe con rispettivi a carico degli utenti in media anche non generalizzando seguendo criteri di economicità. La qualità di tali servizi, ovvero prezzi o tariffe inferiori ai loro costi effettivi previsti da leggi statali e regionali saranno applicati interamente se compensati da risorse finanziarie aggiuntive da parte dello Stato o della Regione.

Art. 57 – Demanio – patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

2. Per lo sviluppo delle proprie funzioni, il Comune si serve di beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune di appartenenza indicati negli art. 822 – 824 del Codice Civile.

4. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

5. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un pubblico servizio o in quanto rivestono un carattere pubblico e non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dall'art. 6.

6. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti bisogni pubblici.

Art. 58 – Contabilità

1. L'Ordinamento contabile del Comune è riservato alle leggi dello Stato.

2. La disciplina della contabilità del Comune è regolata con apposito Regolamento.

3. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

4. La Giunta Comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione dei costi.

5. Il responsabile del servizio effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Art. 59 – Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro i termini di legge il bilan-

cio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa per l'anno successivo.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale programmatica.

3. Il bilancio e i suoi allegati dovranno comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Il bilancio è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 60

1. I piani finanziari e l'assunzione di mutui per gli scopi annessi dall'ordinamento contabile dovranno essere deliberati dal Consiglio con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 61 – Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici, i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio – Tale forma di contabilità è disposta in modo da rendere anche possibile un controllo economico interno della gestione.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario Comunale.

Art. 62 – Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 63 – Conto consuntivo

1. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime la valutazione di efficacia dell'onere contabile sulla base dei risultati conseguiti in rapporto al programma e ai costi sostenuti.

2. Il Sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alla gestione sulle quali il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo della stessa gestione – Il Consiglio Comunale elegge un Presidente temporaneo.

3. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio entro i termini di legge.

Art. 64 – Revisore del conto

1. Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

2. Il Revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Non è eleggibile alla carica di Revisore del Conto:

a) chi è stato Amministratore del Comune nell'ultimo triennio;

b) chi ha rapporti di prestazione d'opera retribuibile col Comune o con le Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;

c) chi è parente o affine entro il 4° grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;

d) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

4. Le cause di incompatibilità alla carica di Revisore del Conto, possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.

5. L'incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a far cessare la causa. Diversamente il Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca di Revisore del Conto.

6. Il Revisore del Conto provvede:

a) a collaborare con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;

b) a controllare l'amministrazione del Comune, ad accertare la regolare tenuta della contabilità, a verificare che alle risultanze di questa corrispondano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

c) ad accertare che tutte le appostazioni del bilancio e del conto consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di legge ed al Regolamento di contabilità;

d) a controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di proprietà; le risultanze delle verifiche trimestrali sono trasmesse entro 10 giorni al Sindaco ed al Segretario, i quali possono chiedere al Revisore del conto chiarimenti ed ulteriori informazioni;

e) a presentare relazione scritta alla Giunta Comunale, nel Luglio di ogni anno, sull'andamento della gestione, formulando proposte tendenti al miglioramento dei risultati ed a una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

f) a presentare relazione scritta alla Giunta entro il 30 Settembre di ogni anno sull'andamento del bilancio di competenza nonché sulla realizzazione dei residui;

g) a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario (art. 1710 del Codice Civile).

8. Può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco ed ai Capigruppi Consiliari; il Sindaco è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.

9. Nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni di impulso e proposte il Revisore può:

a) suggerire parametri e metodi per migliorare le forme di controllo economico della gestione;

b) dare valutazioni e giudizi sulla scelta delle fonti ipotizzate per la copertura finanziaria delle spese di investimento e sulla struttura dei piani finanziari;

c) dare valutazioni circa le modalità di calcolo delle tariffe dei servizi.

10. Gli accertamenti ed i rilievi del Revisore devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

11. Il Revisore del Conto cessa dall'incarico per dimissioni, morte decadenza o revoca - La revoca è pronunciata dal Consiglio Comunale solo per giusta causa o per incompatibilità.

Art. 65 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:

a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati

dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma I, della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente - Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario Comunale.

Art. 66 - Contratti

1. In materia di contratti il Comune si attiene alle procedure previste dalle normative CEE recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

2. Le stipulazioni dei contratti devono essere precedute da apposite deliberazioni indicanti:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole più essenziali

c) le modalità di scelta del contraente omesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Amministrazione, dello Stato e la Regione che vi sono alla base.

3. I contratti sono regolamentati da appositi regolamenti

Capo VIII Norme finali e transitorie

Art. 67 - Deliberazione dello statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 68 - Modifiche dello statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei consiglieri assegnati - Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

3. Nessuna modifica dello Statuto può essere modificata se non sono trascorsi almeno due anni dalla sua entrata in vigore o almeno un anno dall'ulteriore modifica. Le proposte di revisione respinte dal Consiglio Comunale non possono essere rinviata prima di un anno dalla revisione.

4. In deroga al comma 2, è ammessa la revisione dello Statuto, ove si renda necessario a seguito di sopravvenute modifiche legislative.

Art. 69 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'art. 59, comma 2, della Legge 142/90.

3. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge 142/90 e dallo Statuto (esclusi il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti) restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispone la Legge 142/90 e lo Statuto.